

Processo tributario. Le comunicazioni tra le parti

Con la Pec si elegge il domicilio

Anche il **contenzioso tributario** sceglie la **Pec** (posta elettronica certificata) per tutte le forme di comunicazione tra commissione e difensori.

Il provvedimento normativo sulla revisione del contenzioso tributario e sull'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria (Dlgs 24 settembre 2015, n. 156) prevede, infatti, delle disposizioni di particolare interesse in materia di comunicazione e notificazione per via telematica effettuate tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (Pec); sul tema, particolarmente rilevante, è il raccordo che va operato con il decreto ministeriale 163/2013 (regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario).

Il decreto legislativo stabilisce che i professionisti, che assistono le parti private all'interno di un contenzioso tributario, devono indicare, nell'ambito del ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo, il proprio indirizzo email certificato; tale atto è, a tutti gli effetti giuridici, una elezione di domicilio.

Cosa succede però qualora tale indicazione sia omessa? In tal caso il legislatore ha previsto che le comunicazioni siano effettuate esclusivamente presso la segreteria della commissione tributaria; parimenti

si procederà qualora risulti una mancata consegna del messaggio proveniente dalla Ctp o dalla Ctr per causa imputabile al destinatario.

In realtà la norma si pone in contrasto con quanto stabilito dal regolamento sulla disciplina dell'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto ministeriale 163/2013) il quale prevede che in caso di errata indicazione dell'indirizzo Pec negli atti difensivi possono essere utilizzati gli elenchi consultabili in Ini-Pec. Si ritiene che una delle cause di mancata consegna del messaggio per causa imputabile al destinatario possa essere proprio l'errata indicazione della propria Pec nell'ambito dell'atto difensivo: in tale caso, per un principio di gerarchia delle fonti troverà applicazione la disposizione del decreto legislativo ma, in considerazione del fatto che l'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 163/2013 stabilisce l'utilizzo dell'Ini-Pec «al fine di garantire l'invio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante posta certificata», andrebbe valutato un intervento sulla norma di modifica del processo tributario (articolo 16 - bis - Dlgs 546/92).

Ma qual è l'indirizzo Pec che va indicato per le notifiche e le comuni-

cazioni? Per rispondere a tale quesito occorre far riferimento al regolamento sulla disciplina dell'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto ministeriale 163/2013), il quale stabilisce che per i professionisti iscritti ad albi ed elenchi la Pec deve coincidere con quella comunicata ai rispettivi Ordini Collegi di appartenenza e resa disponibile sul pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), istituito dall'articolo 6 bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad).

Ciò significa che qualora la propria Pec non risulti nel pubblico registro non sarà possibile contattare il professionista per il quale si è riscontrata un'anomalia nell'indirizzo Pec da questi indicato nell'atto difensivo.

Appare evidente quindi come i soggetti interessati dalla riforma del processo tributario debbano procedere quanto prima ad una verifica della propria effettiva iscrizione nel registro Ini-Pec al fine di constatarne l'effettiva presenza della propria e-mail certificata e di provvedere, qualora non vi sia, ad informare il proprio Ordine o Collegio di appartenenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA